



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Margherita Hack



Cotronei Via Laghi Silani 13- KR
kris00200r@istruzione.it
Tel-Fax 0962 44430

Sedi di Cotronei - Petilia Policastro
kris00200r@pec.istruzione.it www.iismargheritahackcotronei.edu.it
Codice Meccanografico KRIS00200R Cod. Fisc. 91016760794

Ai docenti
Al Personale A.T.A.
Al DSGA
Agli atti
All'albo e al sito web
SEDI

Circolare n. 25

Con la presente si porta a conoscenza del personale scolastico in toto e degli alunni che è vietato fumare nei locali interni ed esterni alla scuola e che sono previste sanzioni per i trasgressori, come di seguito precisato.

Il decreto legge 12 settembre 2013 n.104 recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", entrato in vigore il 12/09/2013, **impone** all'art. 4, in materia di "Tutela della salute nelle scuole", **che il divieto di fumo** (già previsto dall'art. 51 della Legge 16/01/2003 n.3, nei locali chiusi) sia esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari.

E' vietato anche l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola, come previsto dal decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (art. 4, c.2).

Si rappresenta che le aree di pertinenza dell'istituto comprendono tutte le aree comprese nelle rispettive recinzioni dei plessi.

Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n 584, così come modificato dall'art.1 comma 189 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (da € 27,5 a € 275; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni).

Gli adempimenti da adottare rimangono quelli della Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3", sulla tutela della salute dei non fumatori. La Circolare del Ministero della Salute precisa che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche devono individuare con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, è pertanto fatto divieto a tutto il personale, ai genitori, ai visitatori, di fumare e di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza della Scuola.

KRIS00200R - A6C8BAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011669 - 18/10/2024 - I.1 - U

La riscossione diretta della sanzione da parte dell'Istituto è vietata; il pagamento, quindi, deve essere effettuato presso la Tesoreria Provinciale oppure in banca o uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli Uffici postali con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale (causale: infrazione divieto di fumo).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento presso la Segreteria.

In caso di trasgressione al divieto, gli incaricati dell'accertamento delle infrazioni:

- 1. provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita in allegato, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;**
- 2. individuano l'ammenda da comminare;**
- 3. consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;**
- 4. consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria.**

L'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.

I collaboratori scolastici e tutti i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando alla scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.

Si individuano i docenti responsabili di Plesso quali figure preposte ad accertare le infrazioni e ad imporre le sanzioni pecuniarie:

<u>Sede di Cotronei</u>	<u>Sede di Petilia Policastro</u>	<u>Sede di Foresta di Petilia Policastro</u>
DIVIETO DI FUMO <i>Prof.ssa Gigante Raffaella</i>	DIVIETO DI FUMO <i>Prof. Marrazzo Rosario</i> <i>Prof. Raimondi Antonio</i>	DIVIETO DI FUMO <i>Prof.ssa Cesira Carvelli</i>

Si ringrazia per la collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Anna Bruno
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993)

**VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL
DIVIETO DI FUMARE.**

Verbale n.del.....

L'anno ____ il giorno ____ del mese di ____ nei locali ____/area di
pertinenza della scuola _____, alle
ore ____ il sottoscritto _____ incaricato
dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla legge 16.01.2003,
n. 3,

HA ACCERTATO

Che l'alunno _____, nato a
_____ il _____,
residente in _____ via _____
identificato con _____

HA VIOLATO

Le disposizioni contenute nella L. 3/2003 (art. 51) e nella L. 584/1975 (art 1., art. 7), in quanto

(es. sorpreso nell'atto di fumare nel; era intento a fumare in locale ove vige regolare divieto, in
presenza di una donna in evidente stato di gravidanza e/o di bambini fino a 12 anni; sorpreso
nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato, ecc.)

e, pertanto, per i motivi suddetti,

CONTESTA

Al sign. _____, in qualità di genitore/titolare della potestà genitoriale dell'alunno, ai
sensi dell'art. 2, comma secondo della L. 689/81, un'ammenda pari a € ;

La somma dovrà essere versata presso la Tesoreria Provinciale oppure in banca o uffici postali,
utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli Uffici
postali con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale (causale: infrazione divieto
di fumo).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento presso
la Segreteria.

AVVERTENZA

Entro 60 giorni dalla notifica degli estremi della violazione, il trasgressore è ammesso al pagamento, di una somma pari ad un terzo del massimo della sanzione (art. 8 L. 11.11.1975, n. 584).

Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al competente Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981.

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

Data e Luogo

Il trasgressore

Il responsabile preposto
